

Bruxelles, 3 marzo 2026
(OR. en)

6964/26

UD 50
CORDROGUE 31
DELACTION 42

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 689 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.2.2026 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori del catinone sintetico e dell'anfetamina nell'elenco delle sostanze classificate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 689 final.

All.: C(2026) 689 final



Bruxelles, 9.2.2026
C(2026) 689 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2026

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori del catinone sintetico e dell'anfetamina nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I precursori di droghe sono sostanze chimiche che possono essere usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. Il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fissa provvedimenti per il monitoraggio del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'UE, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio² disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'UE e i paesi terzi. I precursori di droghe possono essere sostanze classificate (elencate negli allegati dei regolamenti) o sostanze non classificate. I due regolamenti attuano congiuntamente le misure previste dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988³ ("convenzione delle Nazioni Unite del 1988").

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ha incaricato l'Agenzia europea sulle droghe (EUDA) di valutare gli usi leciti e illeciti delle nove sostanze non classificate seguenti: 3'-cloropropiofenone, 2-bromo-3'-cloropropiofenone, 3'-metilpropiofenone, 2-bromo-3'-metilpropiofenone, 4'-metilpropiofenone, 2-bromo-4'-metilpropiofenone, 4'-cloropropiofenone, 2-bromo-4'-cloropropiofenone e fenil-2-nitropropene.

L'EUDA ha confermato che tutti questi precursori possono essere impiegati nella produzione illecita di anfetamina e di droghe consistenti in catinone sintetico attraverso metodi semplici e scalabili, che richiedono solo attrezzature di base e competenze tecniche minime. I sequestri di tali precursori sono aumentati negli ultimi anni nell'Unione e vi sono prove del loro utilizzo nella produzione illecita di droghe. Alcuni di questi precursori hanno tuttavia anche usi legittimi nella produzione di medicinali commercializzati nell'UE. Il 3'-cloropropiofenone è utilizzato nella produzione di bupropione, un medicinale indicato per il trattamento della depressione e come ausilio per la disassuefazione dal fumo. Il 2-bromo-3'-cloropropiofenone è un prodotto intermedio nella fabbricazione del bupropione. Il 4'-metilpropiofenone è utilizzato nella produzione di tolperisone, un rilassante muscolare autorizzato per il trattamento degli spasmi muscolari e della spasticità causati da condizioni diverse. Il fenil-2-nitropropene può essere impiegato nella produzione di medicinali a base di anfetamina. Tutti questi precursori sono inoltre utilizzati come standard di riferimento nei laboratori di analisi.

Dato che le nove sostanze possono essere facilmente utilizzate per produrre droghe illecite, è opportuno che la Commissione modifichi il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 e le aggiunga alla categoria 1, in quanto presentano il rischio più elevato in caso di diversione verso la produzione illecita. Il commercio e l'uso delle sostanze saranno di conseguenza soggetti alle misure di controllo e monitoraggio più rigorose: gli operatori e gli utilizzatori devono essere titolari di una licenza, l'importazione e l'esportazione sono soggette ad autorizzazione e le sostanze devono essere immagazzinate in locali sicuri. Anche se tali misure comporteranno costi di conformità, in particolare per i produttori di medicinali che utilizzano i precursori e per i loro fornitori, detti costi sono giustificati dalla necessità di evitare la diversione di tali sostanze verso la produzione illecita di droghe.

¹ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

³ GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴, in sede di preparazione del presente atto delegato sono state svolte consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti. Il gruppo di esperti sui precursori di droghe ha discusso dettagliatamente la proposta nella riunione del 2-3 aprile 2025 e nel dicembre 2025 si è tenuta una consultazione scritta finale. Gli Stati membri hanno in generale sostenuto l'inclusione delle nove sostanze nell'elenco.

Il progetto è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" al fine di raccogliere osservazioni. Sono stati presentati due contributi: una microimpresa ha sostenuto l'iniziativa e un cittadino vi si è opposto ritenendo che tali decisioni debbano essere prese solo a livello nazionale. Le norme sul controllo e sul monitoraggio dei precursori di droghe sono tuttavia armonizzate a livello dell'UE dal 1990 e il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare l'elenco delle sostanze sottoposte a controllo.

Il progetto è stato notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e non sono pervenute osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In base all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'articolo 30 bis del regolamento (CE) n. 111/2005, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare gli allegati alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe.

I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 sono strettamente correlati. Essi attuano congiuntamente le misure previste dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Il raggruppamento in un unico atto delegato di due deleghe di potere derivanti da atti legislativi di base diversi è pertanto giustificato dalla loro stretta correlazione sostanziale.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2026

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori del catinone sintetico e dell'anfetamina nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe¹, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi², in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi. L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.
- (2) Le autorità nazionali competenti hanno segnalato un aumento dei sequestri delle nove sostanze non classificate seguenti: i) 3'-cloropropiofenone; ii) 2-bromo-3'-cloropropiofenone; iii) 3'-metilpropiofenone; iv) 2-bromo-3'-metilpropiofenone; v) 4'-metilpropiofenone; vi) 2-bromo-4'-metilpropiofenone; vii) 4'-cloropropiofenone; viii) 2-bromo-4'-cloropropiofenone e ix) fenil-2-nitropene.
- (3) Il 3'-cloropropiofenone e il 2-bromo-3'-cloropropiofenone sono precursori del 3-clorometcatinone o clofedrone (3-CMC). Il 3'-metilpropiofenone e il 2-bromo-3'-metilpropiofenone sono precursori del 3-metilmecatinone (3-MMC). Il 4'-metilpropiofenone e il 2-bromo-4'-metilpropiofenone sono precursori del mefedrone (4-metilmecatinone o 4-MMC). Il 4'-cloropropiofenone e il 2-bromo-4'-cloropropiofenone sono precursori del 4-CMC (clefedrone o 4-clorometcatinone). Il fenil-2-nitropene è un precursore dell'anfetamina.
- (4) Il 3-CMC, il 3-MMC, il 4-CMC e il 4-MMC sono droghe stimolanti consistenti in catinone sintetico sottoposte a controllo internazionale ed europeo. Anche l'anfetamina

¹ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj>.

² GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/111/oj>.

è una droga sottoposta a controllo. Queste droghe possono comportare gravi rischi sociali e di salute pubblica a livello dell'Unione.

- (5) La Commissione ha incaricato l'Agenzia europea sulle droghe (EUDA) di valutare le nove sostanze e di fornire informazioni sugli usi leciti e illeciti³. Secondo l'EUDA le nove sostanze possono essere impiegate nella produzione illecita di droghe attraverso metodi semplici e scalabili, che richiedono solo attrezzature di base e competenze tecniche minime. I sequestri di tali precursori sono aumentati negli ultimi anni nell'Unione. Alcuni di essi sono impiegati nella produzione di medicinali commercializzati nell'UE. Il 3'-cloropropiofenone è utilizzato nella produzione di bupropione, un medicinale indicato per il trattamento della depressione e come ausilio per la disassuefazione dal fumo. Il 2-bromo-3'-cloropropiofenone è un prodotto intermedio nella fabbricazione del bupropione. Il 4'-metilpropiofenone è utilizzato nella produzione di tolperisone, un rilassante muscolare autorizzato per il trattamento degli spasmi muscolari e della spasticità causati da condizioni diverse. Il fenil-2-nitropropene può essere impiegato nella produzione di medicinali a base di anfetamina. L'EUDA conferma inoltre che tutte e nove le sostanze in questione hanno usi legittimi come standard di riferimento nei laboratori di analisi.
- (6) Dato che le nove sostanze possono essere facilmente utilizzate per produrre droghe illecite e che vi sono prove di questa pratica nell'Unione, dovrebbero essere modificati rispettivamente i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 al fine di includere tali nove sostanze nell'elenco delle sostanze classificate della categoria 1, in quanto presentano il rischio più elevato in caso di diversione verso la produzione illecita. Per evitare la diversione dai canali leciti, il commercio e l'uso delle sostanze dovrebbero essere soggetti alle misure di controllo e monitoraggio più rigorose.
- (7) L'inclusione delle nove sostanze aiuterebbe inoltre le autorità nazionali nella loro lotta contro la produzione illecita di droghe in quanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali sostanze saranno da considerarsi "precursori" ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio⁴, ai fini della definizione degli elementi minimi dei reati connessi al traffico di precursori.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.
- (9) I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente le disposizioni relative ai precursori di droghe della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 e approvata a nome dell'Unione con decisione 90/611/CEE del Consiglio⁵. Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei suddetti regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato.

³ [Home page EUDA| www.euda.europa.eu](http://www.euda.europa.eu).

⁴ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj).

⁵ Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj>).

- (10) Per alcune delle sostanze in questione sono stati tuttavia individuati usi legittimi nella produzione di medicinali e alcuni laboratori commerciali potrebbero dover utilizzare le altre sostanze come standard di riferimento. Esiste quindi un commercio legittimo delle nove sostanze.
- (11) È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento per concedere agli operatori economici il tempo sufficiente per conformarsi alle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, in particolare per ottenere le autorizzazioni di importazione o di esportazione e le licenze appropriate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: *inserire la data corrispondente a quattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.2.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN